

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta n. 0000026/2015

Deliberazione n. 0000026 del 25.09.2015

Oggetto:Imposta Provinciale di Trascrizione, esenzioni disabili. Atto di indirizzo.

BERTINI ROBERTO	PRESENTE	
BORGHESI ERIKA	PRESENTE	
BRUSCOLOTTI MARIA PIA	PRESENTE	
EMILI GINO	ASSENTE	
FERRICELLI ROBERTO	PRESENTE	
FRATINI PAOLO	PRESENTE	
MELONI RICCARDO	PRESENTE	
MISMETTI NANDO	PRESENTE	
PALADINO ENEA	PRESENTE	
PANFILI GIAMPIERO	PRESENTE	
PERARI MASSIMO	ASSENTE	
PIZZICHINI FLORIANO	PRESENTE	
STIRATI FILIPPO MARIO	PRESENTE	

Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO

PREMESSO che la Provincia di Perugia:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 25/01/2000 ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - ha istituito e disciplinato l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata IPT;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 28/02/2008, ha successivamente adottato un apposito regolamento per la disciplina del tributo IPT e delle relative agevolazioni fiscali;

PREMESSO il seguente breve excursus sulle agevolazioni fiscali del settore auto a favore dei disabili:

Il legislatore, con l'art. 8 della legge 449/1997, riconosce una serie di agevolazioni fiscali (detrazione IRPEF, IVA ridotta, esenzione imposta di trascrizione e tassa automobilistica) per l'acquisto di veicoli destinati alla locomozione di soggetti affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 cui siano riconosciute ridotte o impedite capacità motorie permanenti, purché il veicolo sia adattato in funzione della limitazione da cui il disabile è affetto. Ne consegue, perciò, che i soggetti affetti da handicap grave, cui siano riconosciute ridotte o impedite capacità motorie permanenti, accedono alle agevolazioni fiscali previste dalla norma solo se il veicolo è adattato. La circolare del Ministero delle Finanze n. 74/E del 12 aprile 2000 chiarisce che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell'incidenza dei maggiori costi che i disabili devono sostenere per adattare il veicolo acquistato attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l'utilizzo.

Il legislatore, poi, con l'art. 30 comma 7 della legge 388/2000, estende le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 449/1997 ai soggetti affetti da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, anche a prescindere dall'adattamento del veicolo. Tale norma, in deroga a quanto disposto dal citato art. 8 della legge 449/1997, estende pertanto le agevolazioni fiscali in questione ad altre categorie di disabili senza subordinarne la concessione all'adattamento del veicolo. L'adattamento funzionale del veicolo alla necessità del portatore di handicap rimane, tuttavia, requisito essenziale per la concessione delle agevolazioni fiscali in favore di quei soggetti che, pur affetti da handicap grave con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, non siano stati specificamente dichiarati portatori di una "grave limitazione della capacità di deambulazione".

La coesistenza delle due norme agevolative sopra citate pone problemi applicativi. Nella pratica, infatti, in presenza di un handicap in condizione di gravità ai sensi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 che investe la capacità motoria e la deambulazione, non è sempre agevole distinguere tra le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per le quali l'art. 8 della legge 449/1997 chiede l'adattamento del veicolo, e la limitazione grave della capacità di deambulazione, per la quale l'art. 30 della legge 388/2000 prescinde dall'adattamento del veicolo.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014, in risposta al quesito di un contribuente che chiede di sapere se possa beneficiare dell'IVA ridotta per l'acquisto di un veicolo destinato al trasporto del figlio minorenne riconosciuto affetto da handicap grave e con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche in assenza di adattamenti, ha inteso risolvere tali incertezze applicative stabilendo che, ai minori (che non possono comunque condurre il veicolo) affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, spetta l'applicazione dell'IVA ridotta per l'acquisto del veicolo, anche senza necessità di adattamento.

ATTESO che, con nota prot. n. 39 del 07/01/2015 ad oggetto "Tasse Automobilistiche – Regione Umbria – Esenzioni disabili", l'ACI – Servizio Gestione Tasse Automobilistiche – ha reso noto il

seguente **orientamento della Regione Umbria** in materia di esenzione dalla tassa automobilistica a favore dei disabili minorenni:

"alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014, l'esenzione dalla tassa automobilistica è riconosciuta, a prescindere dall'adattamento del veicolo, anche a beneficio dei minori affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 cui siano riconosciute ridotte o impedite capacità motorie permanenti";

RITENUTO necessario, anche rispetto alla prassi applicativa delle esenzioni IPT, al fine di non determinare situazioni di disparità di trattamento, uniformarsi agli indirizzi interpretativi della normativa sulle agevolazioni fiscali per il settore auto in favore dei disabili adottati dall'Agenzia delle Entrate per l'applicazione dell'IVA ridotta e dalla Regione Umbria per l'esenzione dalla tassa automobilistica;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Provinciale IPT che riconosce esenti dall'applicazione del tributo gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti il soggetto disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto, a lui intestato oppure no;

CONSIDERATO che la pratica in questione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare permanente Bilancio - Affari Generali nelle sedute del 31/07/2015 e 07/08/2015:

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Entrate e Provveditorato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal direttore dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

SENTITO il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti;

Si procede alla votazione dell'atto, con il seguente risultato:

n. 11 voti favorevoli (Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Ferricelli, Fratini, Meloni, Mismetti, Paladino, Panfili, Pizzichini, Stirati), espressi su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Per i motivi e le finalità espresse in narrativa,

- 1. alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014 in materia di IVA ridotta e degli orientamenti della Regione Umbria in materia di tassa automobilistica, di riconoscere esenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Provinciale IPT, anche a prescindere dall'adattamento del veicolo, gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti il disabile minorenne affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 cui siano state riconosciute le ridotte o impedite capacità motorie permanenti ai sensi dell'art. 8 della legge 449/1997;
- 2. di dare atto che la dott.ssa Anna Barbieri è responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

con n. 11 voti favorevoli (Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Ferricelli, Fratini, Meloni, Mismetti, Paladino, Panfili, Pizzichini, Stirati), espressi su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

di dare al presente provvedimento immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, nº 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Il Presidente MISMETTI NANDO

Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO